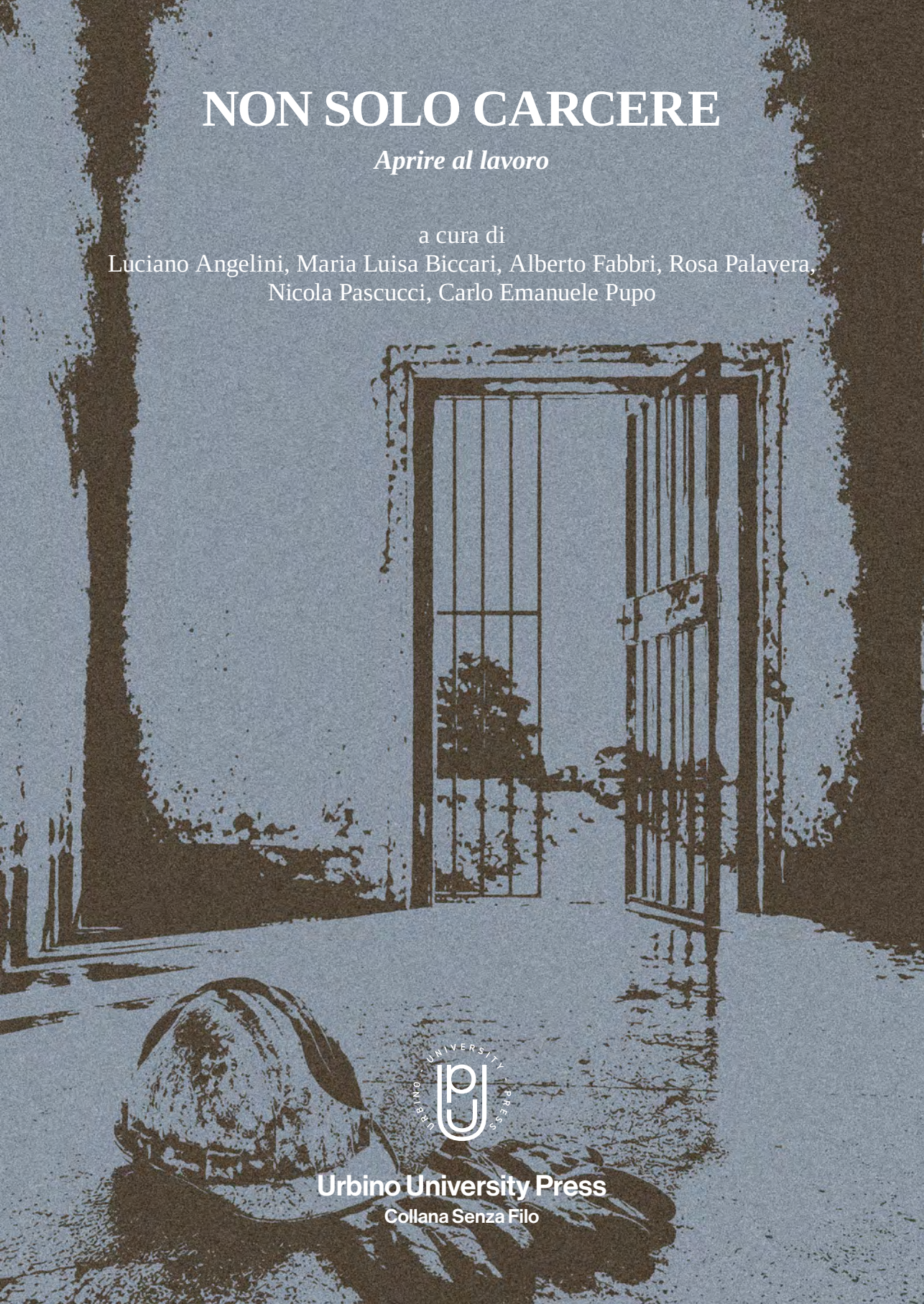
NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

NON SOLO CARCERE
Aprire al lavoro

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

Comitato scientifico
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

Sommario

9
Non è un’introduzione
Alessandro Bondi

Capitolo I
Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive

31
Il nome della giustizia è Dignità
Luciano Eusebi

47
Un carcere *extrema ratio*?
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

57
Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio*
Silvia Cecchi

73
L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei
Lorenzo Bernardini

95
Il carcere come illusoria panacea
Sergio Sottani

103
Appunti sul carcere come *extrema ratio*
Guido Colaiacovo

111
Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario
Lina Caraceni

Capitolo II
Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro

137
Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre
Piera Campanella

155
L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

171
Lavorare e formarsi in carcere
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

201
Lavoro e carcere
Antonia Menghini

219
Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese
Francesca Malzani

229
Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero
Francesca Marinelli

239
Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?
Luisa Ravagnani

Capitolo III
Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre

253
Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

269
Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità
Stefano Camassa

277
Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive
Vincenzo Lamonaca

289
Carcere e impresa: culture organizzative a confronto
Roberto Bezzi

301
Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità
Gabriele Terranova

311
Un'urgenza: il lavoro
Padre Francesco Maria Acquabona

315
La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere
Daniela Minelli

317
Sperare, agire, progettare
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

371
Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema
Marina Frunzio

UN CARCERE *EXTREMA RATIO*?

Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti[1]

Nicola Pascucci
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Ricercatore di Diritto processuale penale

«*Siete persone detenute: sempre il sostantivo deve prevalere sull'aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive*».
Papa Francesco[2]

1. IL PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO: TANTE RIFORME, RISULTATI INSUFFICIENTI

Il tema del "carcere *extrema ratio*" è estremamente attuale alla luce della situazione, ormai endemica, degli istituti penitenziari italiani, afflitti da una serie di gravi e allarmanti problemi, che denotano una marcata divaricazione tra la funzione residuale dello strumento carcerario (*extrema ratio*, appunto) e la concreta situazione di fatto.

Innanzitutto il sovraffollamento: un problema, purtroppo, mai realmente risolto in maniera strutturale, nonostante la c.d. "sentenza pilota", ormai risalente a oltre dieci anni fa, della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Torreggiani, che aveva condannato l'Italia per violazione

1 Versione rivista, aggiornata e corredata di note della relazione introduttiva svolta il 22 maggio 2024 in occasione del convegno "*Il carcere* extrema ratio*? Riflessioni sul volume di Silvia Cecchi*, Carcere, *Liberilibri*, *2024*", tenutosi presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito del corso di Diritto processuale penale della laurea in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza Pubblica e Privata.

2 Papa Francesco, *Lettera a Don Marco Pozza, cappellano della Casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova*, consegnatagli il 17 gennaio 2017, in www.famigliacristiana.it/chiesa/il-papa-lergastolo-non-e-una-soluzione-e-un-problema-xsybfxhg.

dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti)[3]. Ad essa erano seguiti dei tentativi, da parte del nostro legislatore, di porre rimedio all'emergenza nel breve periodo, che tuttavia non hanno evitato il ciclico ripresentarsi della questione. Si pensi all'introduzione della c.d. liberazione anticipata "speciale", istituto che ancor oggi continua ad applicarsi in relazione ai periodi 2013-2015 per coloro che stanno scontando pene lunghe[4], oppure alle previsioni del decreto-legge n. 78/2013, conv. in legge n. 94/2013, intervenuto in particolare sul codice di procedura penale, sulla legge di ordinamento penitenziario e sul d.p.R. n. 309/1990 (t.u. stupefacenti), che, *inter alia*, ha esteso l'operatività della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive[5]. Neppure la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 – risultante dal lavoro degli Stati generali dell'esecuzione penale, ma approvata con contenuti molto meno incisivi rispetto a quelli elaborati in tale sede, verosimilmente per timori legati alla perdita di consensi elettorali e per il successivo mutamento del quadro politico – ha impedito il graduale ripresentarsi della questione[6].

Ci si limita a fornire alcuni dati: secondo i numeri del Ministero della Giustizia aggiornati al 31 agosto 2025, la capienza regolamentare degli istituti penitenziari italiani era di 51.274 unità, mentre i detenuti/internati effettivamente presenti avevano raggiunto i 63.167[7] e continuano ad aumentare. Di questi, gli indagati e gli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere erano 15.398, cioè il 24,4%, circa uno su quattro. La percentuale molto elevata di persone non condannate in via definitiva è senz'altro preoccupante, a causa, in particolare, della scarsa fruibilità di trattamenti rieducativi per i detenuti in attesa di giudizio. Ci si avvicina gradualmente,

3 Corte eur. dir. uomo, sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e al. c. Italia, proc. n. 43517/09 e al.

4 Disciplinata dall'art. 4 decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*, conv. con modif. dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

5 Decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, *Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*, conv. con modif. dalla legge 9 agosto 2013, n. 94. Per un commento, v. A. Della Bella, *Convertito in legge il "Decreto Carceri" 78/2013: un primo timido passo per sconfiggere il sovraffollamento*, in *Dir. pen. cont.*, 15 settembre 2013.

6 Ci si riferisce ai d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, 123 e 124, che attuano la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103.

7 Fonte: Ministero della giustizia, *Detenuti presenti*, in *www.giustizia.it*, 31 agosto 2025.

dunque, ai numeri esistenti al momento della sentenza Torreggiani[8], nonostante una capienza regolamentare leggermente superiore[9].

2. LE CARENZE DEL LAVORO PENITENZIARIO E IL *VULNUS* ALLA FINALITÀ RISOCIALIZZANTE DELLA PENA

Il lavoro costituisce uno dei cardini del trattamento risocializzante *ex* art. 15 ord. penit., essendo ormai acclarato il drastico calo della recidiva, una volta riacquisita la libertà, qualora al condannato fosse stata offerta, durante la detenzione, un'efficace occasione di reinserimento lavorativo[10].

Occorre tuttavia prendere atto di un'endemica carenza di lavoro penitenziario, intramurario e, soprattutto, extramurario.

Al problema gravissimo del sovraffollamento, infatti, è correlato quello dell'inidoneità degli attuali istituti nell'attuare un efficace trattamento risocializzante, vuoi per carenze strutturali, vuoi per mancanza di fondi. Alla luce, anche qui, delle statistiche ministeriali aggiornate al 31 dicembre 2024, i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, in mansioni interne o esterne all'istituto, erano 18.063, di cui la maggior parte (15.008) impiegati in servizi d'istituto, mentre i detenuti-lavoratori non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria erano soltanto 3.172, di cui 898 impegnati in lavoro all'esterno *ex* art. 21 legge n. 354/1975 e 1.151 alle dipendenze di imprese o cooperative operanti dentro l'istituto. Ad essi si aggiungono i semiliberi, che trascorrono una parte della giornata in carcere e sono quindi da considerarsi detenuti: 39 lavoratori autonomi e 1.084 dipendenti presso datori di lavoro esterni[11]. Questo quadro

8 Al 31 dicembre 2012, cioè pochi giorni prima della pronuncia, il numero di detenuti e di internati era pari a 65.701 persone: Ministero della giustizia, *Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2013 - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014*, in *www.giustizia.it*, 24 gennaio 2014.

9 Al 31 dicembre 2012, essa era pari a 47.040 posti: *Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione situazione al 31 dicembre 2012*, in *www.ristretti.it*, 31 dicembre 2012.

10 Secondo uno studio di The European House-Ambrosetti, *Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere: dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema*, in *www.cnel.it*, 16 aprile 2024, p. 4, la recidiva diminuirebbe addirittura dal 60% al 2%. Per un recente contributo sul lavoro penitenziario, v. N. Pascucci, *Il lavoro dei detenuti nella legge di ordinamento penitenziario: luci, ombre e prospettive di una disciplina da rimeditare*, in *Jus-Online*, 2024, n. 5, p. 178 ss.

11 Ministero della giustizia, *Detenuti lavoranti per datore di lavoro*, in *www.giustizia.it*, 31 dicembre 2024.

è chiaramente indicativo di un limitato coinvolgimento di soggetti esterni nel percorso rieducativo dei detenuti, dovuto, almeno in parte, a una scarsa informazione nei confronti dei datori di lavoro e alla carenza di ambienti idonei a svolgere attività intramurarie, considerato che molte delle attuali strutture sono ormai fatiscenti o riadattate.

Di fronte a una strutturale carenza di lavoro, l'attuale numero estremamente elevato dei detenuti non fa che aggravare la situazione.

3. CARCERE, DISTURBI PSICHICI E MANIFESTAZIONI DI DISAGIO: L'INADEGUATEZZA DELLE RECENTI RISPOSTE LEGISLATIVE

Il sovraffollamento ormai endemico, unitamente a una più generale assenza di prospettive, genera condizioni di profondo malessere, come dimostra ad esempio l'elevatissimo consumo di antidepressivi, ansiolitici e antipsicotici. Il consumo di antipsicotici è, secondo alcune stime, maggiore di cinque volte rispetto alla popolazione generale[12]. Negli istituti penitenziari dell'Emilia-Romagna, ad esempio, nel 2022 «il 26% dei detenuti utilizza(va)no stabilizzanti dell'umore, antidepressivi, antipsicotici e il 34% sedativi o ipnotici», con l'11% dei detenuti recanti diagnosi psichiatriche e il 38% dipendente da sostanze[13]. Questa situazione estrema determina, come sappiamo, frequenti episodi di autolesionismo, fino ad arrivare al ben noto fenomeno dei tentati suicidi e dei suicidi in carcere, che hanno raggiunto un picco nel 2024, con una crescita dei suicidi del 4,1% e dei tentati suicidi del 9,3% rispetto al 2023[14].

Con il sovraffollamento aumentano le tensioni all'interno degli istituti penitenziari, con rischi di disordini e rivolte, che mettono in pericolo gli operatori e gli stessi detenuti. Si pensi, a mero titolo di esempio, a quanto è successo in maggio 2024 nella Casa circondariale di Benevento, istituto in condizioni di considerevole sovraffollamento: il riferimento è alla vigorosa protesta, poi sedata, scaturita dal rifiuto di un medico ad effettuare

12 L. Rondi, *Il carcere sedato: più di due milioni di euro all'anno spesi in psicofarmaci*, in *altreconomia.it*, 1° ottobre 2023.

13 Antigone, *Secondo rapporto regionale di Antigone Emilia-Romagna sulle condizioni di detenzione - anno 2023*, in *www.antigone.it*.

14 Nel 2024 i suicidi in carcere hanno raggiunto il drammatico numero di 91: Antigone, *Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, in *www.antigone.it*, 2025, p. 21.

una visita, probabilmente indice di una difficoltà del servizio sanitario a raggiungere l'intera utenza detenuta[15].

Di fronte a tali situazioni, il legislatore, con il decreto-legge n. 48/2025, conv. in legge n. 80/2025[16], ha reagito in modo inappropriato e inefficace, inserendo *ex novo* un'ulteriore fattispecie di reato nel codice penale: la «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario» *ex* art. 415-*bis* c.p., che punisce anche «le condotte di resistenza passiva», nonché una circostanza aggravante comune nell'art. 415 c.p. («Istigazione a disobbedire alle leggi»), secondo cui la pena è aumentata «se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute». Norme, queste, che, invece di garantire maggiori ordine e sicurezza nelle carceri, rischiano di rendere ancora più teso e rabbioso il clima al loro interno[17].

Tali disposizioni potrebbero avere un effetto intimidatorio: la denuncia per un reato commesso durante la detenzione comporta infatti riflessi negativi sui benefici penitenziari, potendo compromettere la concessione della liberazione anticipata (la condanna ne comporta la revoca), i permessi premio, i benefici extramurari[18].

L'art. 34 decreto-legge n. 48/2025 ha poi inserito le due fattispecie in esame nell'art. 4-*bis* ord. penit., in particolare tra i c.d. delitti di seconda fascia. Anche questa scelta risulta molto criticabile, perché continua ad ampliare a dismisura una norma che dovrebbe invece ritenersi eccezionale e contribuisce a depotenziare il trattamento rieducativo in carcere, rendendo più difficile l'accesso ai benefici penitenziari[19].

In una situazione di questo tipo, la pena rinnega se stessa, o meglio contraddice la sua funzione più significativa, l'unica avente rango costitu-

15 Ansa, *Disordini nel carcere di Benevento. Il direttore: "La protesta è rientrata". "Due agenti feriti lievemente, il problema è il sovraffollamento"*, in *www.ansa.it*, 19 maggio 2024.

16 Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*, conv. con modif. dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.

17 Analogamente, R. Cornelli, *Il Ddl Sicurezza alla prova della ricerca criminologica: prime annotazioni critiche*, in *Sist. pen.*, 2024, n. 5, p. 116.

18 In tal senso, F. Fiorentin, *Reato commesso in detenzione, effetti negativi su tutti i benefici*, in *Guida dir.*, 2025, n. 17, p. 55.

19 R. Cornelli, *Il Ddl Sicurezza*, cit., p. 116.

zionale: da strumento per la risocializzazione diventa infatti, paradossalmente, una causa di desocializzazione.

Da tale situazione concreta non può che nascere una consapevolezza: occorre adoperarsi per ricondurre il carcere da strumento abusato e inefficiente ad *extrema ratio*, limitato alle ipotesi in cui esso risulti strettamente indispensabile. A questo punto, diverrebbe anche più semplice garantire le risorse necessarie ad offrire a tutti attività utili ad un percorso di reinserimento, *in primis* il lavoro.

Sembra che talvolta, dinanzi all'inappropriatezza dell'intervento legislativo, sia la giurisprudenza a farsi carico di tale esigenza mediante interpretazioni che estendono il più possibile la portata delle norme esistenti, benché tali interventi risultino inevitabilmente sporadici e disomogenei. È il caso, molto recente, del Tribunale di sorveglianza di Torino, che, considerata la situazione, ha concesso la detenzione domiciliare a un detenuto le cui condizioni di salute, seppur serie, non configuravano una incompatibilità *stricto sensu* con la detenzione carceraria. In tale situazione di sovraffollamento, è infatti indispensabile una «riflessione rispetto alla necessità di protrarre lo stato di detenzione per soggetti affetti da serie patologie», anche qualora esse risultino sotto controllo medico e non siano in condizione di immediato aggravamento. La pronuncia riconosce che il sovraffollamento carcerario costituisce un «*surplus* di sofferenza e disagio in soggetti affetti da serie patologie», il quale potrebbe risultare «alleviato» in modo significativo tramite la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il giudice ha altresì tentato di corroborare tale *iter* logico mediante apprezzamenti di natura economicistica, osservando come la detenzione di persone con determinate patologie richieda un impiego di risorse umane ingente, difficile da garantire se non distogliendole da altre attività[20].

Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha quindi fornito un'audace e condivisibile interpretazione estensiva della detenzione domiciliare c.d. umanitaria *ex* art. 47-*ter* comma 1 lett. *c* ord. penit., in linea con i valori costituzionali e convenzionali di tutela della salute e della dignità della persona.

20 Trib. sorv. Torino, ord. 5 agosto 2025, n. 3374, in *terzultimafermata.blog*. Alcuni riferimenti all'ordinanza sono altresì contenuti in A. Bucci, *Scarcerato per sovraffollamento*, in *La Stampa*, 20 agosto 2025, p. 15.

4. IL RUOLO CENTRALE DEL LEGISLATORE

I mezzi legislativi per raggiungere l'obiettivo di un carcere *extrema ratio* sono molteplici e vanno da una diminuzione dei reati comportanti *tout court* la detenzione all'elaborazione di alternative al carcere, fino alla previsione di pene principali diverse dalla reclusione e dall'arresto, fondate pur sempre su unità di misura temporali ma differenti rispetto alla pena detentiva[21], confinando il carcere ad ipotesi circoscritte.

Il recente d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) possiede sicuramente alcuni meriti nel dirigersi verso questo obiettivo.

Esso ha ad esempio "rilanciato" le sanzioni sostitutive, oggi significativamente rinominate "pene" sostitutive per sottolineare che si tratta, appunto, di pene vere e proprie, benché diverse da quelle edittali. Prima del d.lgs. n. 150/2022, era palese il fallimento delle sanzioni sostitutive, considerata la loro scarsissima applicazione pratica, complice anche la pressoché totale sovrapposizione del loro campo applicativo con quello della sospensione condizionale della pena, ben più appetibile.

I limiti di pena sostituibile sono stati quindi innalzati da due a quattro anni, si sono eliminate la semidetenzione e la libertà controllata e al loro posto hanno fatto ingresso la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (quest'ultimo per condanne fino a tre anni di arresto o di reclusione). È stata infine profondamente rivisitata la già esistente pena pecuniaria sostitutiva, applicabile in caso di condanne fino a un anno[22].

Alle nuove pene sostitutive, la cui disciplina di dettaglio resta all'interno della legge n. 689/1981, sono state dedicate specifiche previsioni nel codice penale e nel codice di rito: l'art. 20-*bis* c.p., rubricato appunto «pene sostitutive delle pene detentive brevi», l'art. 545-*bis* c.p.p., che rende tali sanzioni applicabili direttamente dal giudice che emana la sentenza e l'art. 661 c.p.p. (il quale rinvia, a sua volta, all'art. 660 c.p.p. per la pena pecunia-

21 S. Cecchi, *Carcere*, Liberilibri, 2024, p. 23, 41 ss.

22 Per tutti, v. V. Alberta-S. Amato-E. Losco-M. Straini, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Cartabia. Codice penale-Codice di procedura penale-Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 7 ss.; R. Bartoli-G.L. Gatta-V. Manes (a cura di), *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, in G.L. Gatta-M. Gialuz (dir. da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale. Commentario*, Giappichelli, 2023, p. 3 ss.; R.M. Geraci (a cura di), *La giustizia penale dopo la c.d. Riforma Cartabia. Aggiornato alla legge 24 novembre 2023, n. 168 e al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31*, Giappichelli, 2024, p. 627 ss.

ria sostitutiva) in relazione ai profili esecutivi. Si tratta, semplificando, di un tentativo di anticipare le già esistenti misure alternative alla detenzione, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza e la successiva concessione delle stesse ad opera del tribunale di sorveglianza[23]. Esse sono state poi arricchite di contenuti rieducativi ben maggiori rispetto alle passate sanzioni sostitutive, che vanno plasmati caso per caso all'interno di un programma di trattamento elaborato dall'UEPE, a volte obbligatorio ed altre facoltativo.

In questo modo, le pene sostitutive sembrano effettivamente essersi rivitalizzate, almeno in parte: citando ancora una volta i dati del Ministero della Giustizia, al 31 agosto 2025 vi erano 1.639 condannati in detenzione domiciliare sostitutiva e 5.967 condannati presi in carico per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo[24].

L'obiettivo decarcerizzante della riforma, tuttavia, è ancora incompiuto, sia dal punto di vista sistematico che contenutistico.

Sotto il profilo sistematico e simbolico, la centralità della sanzione detentiva non risulta intaccata[25]. Non vengono scalfite le pene principali della reclusione e dell'arresto: il giudice della cognizione dovrà prima irrogare la pena principale, cioè quella edittale, e poi, contestualmente o in un'udienza a ciò dedicata, procedere all'eventuale conversione in pena sostitutiva, ai sensi dell'art. 545-*bis* c.p.p. Una scelta connotata da un'immancabile dose di discrezionalità giudiziale[26].

Questa immutata centralità della pena detentiva emerge anche dal fatto che le pene sostitutive, derivando per loro stessa natura da una conversione della pena principale, possono poi, in caso di inosservanza delle prescrizioni, tornare pene detentive[27]. Per non parlare, poi, della semilibertà sostitutiva, in cui il cordone ombelicale con il carcere non viene affatto reciso, dovendo il condannato trascorrere al suo interno una parte della giornata.

23 Come osserva F. Palazzo, *Uno sguardo d'insieme alla riforma del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 13.

24 Solo la meno appetibile delle pene sostitutive, cioè la semilibertà sostitutiva, risulta poco fruita, con appena 29 condannati in carico al 31 agosto 2025: Ministero della Giustizia, *Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati*, in *www.giustizia.it*, 31 agosto 2025, p. 5.

25 S. Cecchi, *Carcere*, cit., p. 41.

26 Cass., sez. VI, 10 maggio 2023, n. 33027, in *Giur. it.*, 2024, p. 714 s., con nota di N. Pascucci, *Giudizio di appello, pene sostitutive e disciplina transitoria: il nodo dell'avviso alle parti*.

27 S. Cecchi, *Carcere*, cit., p. 41.

La prospettiva di una conversione in pena detentiva è pure presente in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, che può essere convertita non solo nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ma altresì in semilibertà sostitutiva e in detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'art. 660 c.p.p.[28].

Anche l'eccessiva timidezza contenutistica è forse il sentore di un profondo timore legislativo a completare l'opera decarcerizzante: si pensi alla mancata previsione tra le pene sostitutive dell'affidamento in prova al servizio sociale, cosicché molti imputati preferiscono attendere il passaggio in giudicato della sentenza per chiedere questa misura alternativa alla detenzione, piuttosto che prestare il consenso alle meno favorevoli pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare. Non a caso, al 31 agosto 2025, solo 29 condannati si trovavano in semilibertà sostitutiva, a fronte di 34.261 condannati che stavano fruendo dell'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione[29].

È insomma necessario delineare un'idea diversa di pena detentiva, circoscritta al ruolo di *extrema ratio* e sostituita, in gran parte, da un sistema sanzionatorio imperniato su pene di natura diversa[30].

28 Per maggiori ragguagli sulla conversione, v., *ex multis*, L. Massari, *La pena pecuniaria*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Cartabia*, cit., p. 810 ss.

29 Ministero della Giustizia, *Adulti in area penale esterna*, cit., p. 5.

30 Sulle pene sostitutive e su altri interventi in grado di promuovere un volto non più carcerocentrico della pena, v. S. Cecchi, *Carcere*, cit., *passim*, la quale, in particolare, ritiene che la "bussola" dell'*extrema ratio puniendi* dovrebbe essere costituita dalla pericolosità sociale.